IL GIUDICE SPORTIVO

Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

DAVIDE DONDENA

nel procedimento rif. trasmissione del 2.7.2015.

A seguito di relazione, redatta su carta intestata del Milano Polo Club, e sottoscritta dal Vice presidente, dal Segretario Generale e dai testimoni Polo Manager e Membro del Dipartimento Polo- Referee del Torneo, in data 27 Giugno 2015, veniva segnalato alla Federazione il comportamento scorretto del tesseraro Dondena Davide, il quale, durante le qualificazione del Torneo Coppa Expo 2015, a detta dei denuncianti, avrebbe abbandonato il campo a metà del 2° chuccker senza alcuna spiegazione, se non che << i suoi cavalli non andavano come da lui desiderato>>.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dal predetto tesserato, visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 13.7.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 6 Luglio 2015, per il tramite della segreteria federale.

Dall'esame della documentazione in possesso del Giudicante e, in particolare, delle difese del tesserato, emerge che il fatto storico non è da costui contestato.

Il Dondena, infatti, sostanzialmente conferma di aver abbandonato la partita, tuttavia adduce, ritiene questo giudice assai intempestivamente, motivazioni di carattere fisico, ovverosia l'aver subito, durante il primo tempo, una forte caduta, con esito di <<tra>rauma cervicale e lussazione della spalla destra>>.

Data la gravità delle lesioni, che solo oggi il tesserato adduce, quale motivazione del suo allontanamento improvviso dal campo di gioco, non si comprende come mai egli non ne abbia informato la squadra e non abbia consentito la sua regolare sostituzione, come consente il Regolamento di gioco nella sezione "O".

Il comportamento del tesserato, così come denunciato e sostanzialmente confermato dallo stesso, è da qualificarsi oltre che contrario alle regole di gioco, che avrebbero consentito il prosieguo della partita senza danno per la squadra, contrario al dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente, così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo irroga al tesserato **Davide Dondena** la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica** di cui all'art. 6 lettera e) del vigente Regolamento di Giustizia, **per mesi tre**,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 13 Luglio 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv.Bianca Magarò